



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 28-03-18 GM/tm Cod. 205 15

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). CONFERMA PER L'ANNO 2018 ALIQUOTE, IMPOSTE E TARIFFE componenti IMU e TASI APPROVATE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:25, in Ozieri e nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale.

Convocato a norma T.U.A.L. (D.Lgs.vo n°267/2000) e Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

MURGIA MARCO	P	SATTA ILENIA	P
SOTGIA GIAN LUIGI	P	MANCHIA PIETRO	P
GIORDANO DAVIDE	P	SATTA ANTONIO	P
DONGU ALESSANDRO	P	PERALTA MARCO	P
SANNA GIUSEPPINA	P	DELOGU ANTONIO	P
PERICU MARIA VITTORIA	P	MOLINU MARGHERITA	P
SERRA GIANGAVINO	A	SOTGIA ADRIANA	P
FAE PIERO ANGELO	P	MUNDULA ANTONIO MARIO	P
GHISAURA MARIA TERESA	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori Comunali esterni:

SAROBBA ANTONIO LUIGI	P
LADU ANASTASIA	P
TARAS MATTEO SALVATORE	P

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il **Dott. Sotgia Gian Luigi** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale con la partecipazione del **Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Preso atto con il Decreto del Ministro dell'interno del 09 febbraio 2018, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi

comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.16 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla Imposta Unica Comunale che al Capitolo B disciplina l'IMU, al capitolo C disciplina la TASI ed al capitolo D disciplina la TARI;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 22.05.2014, con la quale, per l'anno 2014, sono state approvate aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 18 del 22.05.2014, con la quale, per l'anno 2014, sono state approvate le aliquote e le agevolazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI), dando atto del rispetto del vincolo di cui al comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato atto che le suddette deliberazioni, ai fini della efficacia per l'anno 2014, sono state inviate per via telematica nei tempi prescritti per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

Evidenziato che le suddette aliquote, agevolazioni e riduzioni sono state confermate per l'anno 2015 in sede di approvazione della manovra di bilancio per l'anno 2015, approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 25.08.2015;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 9 del 30.04.2016 (come rettificata con deliberazione del C.C. n.12 dell'8.06.2016 relativamente all'IMU "agricola"), con la quale, a seguito delle modifiche normative introdotte alla disciplina della I.U.C. dall'art. 1 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), si è provveduto ad approvare il "Regolamento sulla Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" in vigore per l'anno 2016, doverosamente aggiornato alla normativa statale sopravvenuta;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15, come modificato dalla legge 232/2016, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Che ai sensi dell'art. 1 c. 28 L. 208/15, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dello stesso articolo, i comuni potevano mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e che per l'anno 2017, in forza della modifica apportata dalla legge 232/2016 *“i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”*;

Richiamata a tal fine la deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016 con la quale, in applicazione e nel rispetto della suddetta normativa, si è stabilito di confermare per l'anno 2016 le aliquote I.U.C. in vigore nell'anno 2015, relativamente alle componenti IMU e TASI, con le agevolazioni e riduzioni riconosciute per lo stesso anno, come doverosamente rivisitate a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, riportate nei prospetti in calce ALL. n. 1 e 2 allo stesso provvedimento;

Dato atto che le relative deliberazioni sono state regolarmente pubblicate entro il termine perentorio del 14.10.2016 nell'apposita sezione del citato Portale del Federalismo fiscale;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 04.03.2018;

Visto l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ultimata l'esposizione, preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione l'argomento con il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 16 - CONSIGLIERI ASSENTI n.1 (Serra) - VOTI FAVOREVOLI n. 11 - VOTI CONTRARI n. 5 (Peralta Marco - Delogu Antonio - Molinu Margherita – Sotgia Adriana – Mundula Antonio Mario), espressi per alzata di mano;

Sulla base del suesposto risultato di votazione

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 28-03-2018 COMUNE DI OZIERI

D E L I B E R A

- 1. Di confermare** per l'anno 2018 le aliquote I.U.C. in vigore nell'anno 2017, relativamente alle componenti IMU e TASI, con le agevolazioni e riduzioni riconosciute per lo stesso anno, come doverosamente rivisitate a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, riportate nei prospetti in calce ALL. n. 1 e 2 al presente provvedimento;
- 2. Di dare atto** che la presente deliberazione, avente ad oggetto la mera riconferma delle aliquote, agevolazioni e riduzioni approvate per l'anno 2017 non dovrà essere pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 3. Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Su richiesta del Presidente, **IL CONSIGLIO COMUNALE**
con il seguente esito di votazione:

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 16 - CONSIGLIERI ASSENTI n.1 (Serra) - VOTI FAVOREVOLI n. 11 - VOTI CONTRARI n. 5 (Peralta Marco - Delogu Antonio - Molinu Margherita – Sotgia Adriana – Mundula Antonio Mario), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALL. 1: PROSPETTO ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI IMU 2017

- **Abitazione principale come definita all'art. 4.B del Regolamento IUC, censita al NCEU nella categorie catastale A1, A8 e A9: 4 per mille.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 se:**
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato;
- **Altri immobili diversi dalla abitazione principale: aliquota del 7,6 per mille**
- **RIDUZIONI**
 - Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nei confronti delle ONLUS si applica la seguente riduzione: aliquota ridotta pari al **15%**;
 - Ai sensi del comma 86, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la seguente riduzione : aliquota ridotta pari al **30%**;
 - **la base imponibile è ridotta del 50%:**
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - **la base imponibile è ridotta al 75%:**

a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3. La riduzione è applicabile solo nel caso in cui siano intervenuti a livello comunale gli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 431/1998. **Le condizioni per poter fruire delle predette riduzioni ed agevolazioni sono disciplinate nel Regolamento IUC- Capitolo B (IMU) in vigore nell'Anno 2016.**

ALL. 2: PROSPETTO ALIQUOTE e AGEVOLAZIONI TASI 2017

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze e altre abitazioni equiparate come stabilito nel Regolamento I.U.C-I.M.U. 2016 FATTA ECCEZIONE A/1, A/8 e A/9	ESENTE
Abitazione principale A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze e altre abitazioni equiparate come stabilito nel Regolamento I.U.C-I.M.U. 2016	2 x mille
Fabbricati cat. D, C (fatta eccezione D5 e D10) e aree fabbricabili	1,5 x mille
Fabbricati cat. D5	2,5 x mille
Fabbricati cat. D10 – fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota per legge max 1 x mille)	1 x mille
Terreni agricoli	esenti
Altri fabbricati soggetti IMU diversi dai precedenti	2 x mille
<p>Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare: 30 % dell'ammontare complessivo della TASI a carico dell'occupante, 70% a carico del titolare del diritto reale.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante è esente mentre il titolare del diritto reale versa la TASI nella percentuale del 70%.</p>	
<p align="center">RIDUZIONI ED ESENZIONI:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 % ;</p> <p>b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a seguito di chiusura temporanea, risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente, complessivamente superiore a giorni 120 (centoventi): riduzione del 30 %</p> <p>c) famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a € 6.501,00 annui: ESENZIONE.</p> <p>Le condizioni per poter fruire delle predette riduzioni ed agevolazioni sono disciplinate nel Regolamento IUC- Capitolo C (TASI) in vigore ANNO 2016.</p>	

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Sotgia Gian Luigi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 04-04-18 al 19-04-18.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piras Marina

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio **dal 04-04-18 al 19-04-18** ed è divenuta esecutiva il **28-03-18**

Ozieri, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina